



Obbligo di notifica e controlli su impianti FV

Realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di titolari di un'autorizzazione secondo l'art. 14 OIBT | I titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali che realizzano un impianto fotovoltaico devono, in determinati casi, notificare al gestore di rete i lavori d'installazione prima dell'esecuzione e al termine dei lavori sono tenuti sempre ad effettuare la prima verifica.

PETER REY, DANIEL OTTI

Gli impianti fotovoltaici (impianti di produzione di energia con o senza raccordo a una rete di distribuzione a bassa tensione) sono impianti elettrici ai sensi delle definizioni dell'art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi a tali installazioni in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi, deve avere un'autorizzazione d'installazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI (cfr. art. 6 OIBT).

L'autorizzazione limitata per lavori d'installazione su impianti speciali come da art. 14 OIBT permette di eseguire lavori dai morsetti di connessione dei moduli fotovoltaici fino ai morsetti di uscita dell'interruttore principale dell'impianto. I lavori d'installazione dall'interruttore principale dell'im-

pianto devono essere eseguiti in ogni caso dal titolare di un'autorizzazione generale d'installazione per le persone fisiche (art. 7 OIBT) o per imprese (art. 9 OIBT).

Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione il montaggio dei moduli fotovoltaici e l'inserimento di collegamenti con cavi prefabbricati, a condizione che non siano necessarie installazioni elettriche.

Obbligo di notifica

Chi, in veste di titolare di un'autorizzazione d'installazione secondo l'art. 14 OIBT, intende eseguire i lavori su un impianto fotovoltaico con l'obbligo di autorizzazione sopra definito, collegato alla rete di distribuzione a bassa tensione, deve notificare al gestore di rete un avviso d'installazione prima dell'esecuzione (cfr. art. 25 cpv. 1 OIBT). L'avviso d'installazione deve essere firmato da una persona menzionata nell'autorizzazione d'installazione limitata o da una persona autorizzata alla firma come da iscrizione nel registro di commercio (cfr. i Commenti dell'Ufficio federale dell'energia UFE sulla revisione parziale dell'OIBT, articolo 23, pagina 7, del giugno 2017).

Analogamente alle autorizzazioni generali d'installazione, nel caso di autorizzazioni d'installazione limitate, non è necessaria la notifica al gestore di rete, se i lavori - indipendentemente dal numero di persone impiegate - durano meno di quattro ore (piccoli lavori d'installazione) e la variazione della potenza complessiva dell'impianto risulta inferiore a 3,6 kVA (cfr. art. 23 cpv. 2 OIBT).

I gestori di rete richiedono la notifica per gli impianti di produzione di energia con collegamento ad una rete di

distribuzione a bassa tensione, indipendentemente dalla durata del lavoro d'installazione e dalla variazione della potenza (cfr. cifr. 10.2.2 cpv. 1 del documento d'applicazione delle Prescrizioni delle aziende elettriche CH, Condizioni tecniche di allacciamento per il raccordo alla rete a bassa tensione di impianti di consumo, di produzione di energia e di accumulazione, dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere AES del 6 dicembre 2017).

Per l'obbligo di notifica per gli impianti fotovoltaici (FV) si rimanda alla versione attuale della direttiva N. 233 dell'ESTI.

L'avviso d'installazione non è necessario per la realizzazione di impianti fotovoltaici senza collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione.

Prima verifica

Indipendentemente dal fatto che l'impianto fotovoltaico sia stato realizzato con o senza collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione, le persone menzionate nell'autorizzazione d'installazione limitata effettuano una prima verifica prima di mettere in funzione gli impianti elettrici o parti degli stessi e redigono un verbale in merito. Lo firmano e lo conservano per gli organi di controllo (cfr. art. 25 cpv. 2 OIBT).

I contenuti della prima verifica sono definiti nel capitolo 6.1 della norma sugli impianti a bassa tensione (NIBT), SN 41100:2015. Il risultato di tale verifica deve essere riportato nel protocollo di prova e di misura fotovoltaico. Infine il titolare dell'autorizzazione d'installazione limitata consegna al proprietario dell'impianto fotovoltaico il verbale della prima verifica (cfr. art. 25 cpv. 4 OIBT).

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



Controllo di collaudo

Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto fotovoltaico con collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione, indipendentemente dal periodo di controllo degli impianti elettrici ai quali è collegato l'impianto, deve far eseguire entro sei mesi un controllo di collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato ed entro tale termine consegnare il rapporto di sicurezza al gestore di rete (cfr. art. 35 cpv. 3 OIBT). Se l'impianto è stato realizzato in parte dal titolare di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali come da art. 14 OIBT, il controllo di collaudo per tale parte dell'impianto come da art. 35 cpv. 3 OIBT deve essere eseguito da un servizio d'ispezione accreditato (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 OIBT in combinazione con cifr. 1,3,5 Allegato OIBT).

La base per il controllo di collaudo è il protocollo di prova e di misura fotovoltaico compilato dal titolare dell'autorizzazione d'installazione limitata. Se l'impianto non presenta difetti, il verbale viene firmato dal servizio d'ispezione accreditato o rispettivamente da chi ha effettuato il controllo di collaudo, nella rubrica «Consulente in sicurezza elettrica» (seconda firma con indicazione del numero dell'autorizzazione di controllo). All'occorrenza il

gestore di rete può richiedere questo protocollo al proprietario dell'impianto fotovoltaico.

Per gli impianti fotovoltaici senza collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione lo svolgimento del controllo di collaudo è essenzialmente simile a quanto descritto precedentemente. L'unica differenza consiste nel fatto che, all'occorrenza, non il gestore di rete, bensì l'ESTI potrà richiedere al proprietario dell'impianto la prova del controllo di collaudo (ad es. il protocollo di prova e di misura fotovoltaico) da parte di un servizio d'ispezione accreditato sui lavori effettuati dal titolare dell'autorizzazione d'installazione limitata, come da art. 35 cpv. 2 OIBT.

In caso di impianti fotovoltaici soggetti all'obbligo di approvazione dei piani (impianti con una potenza superiore a 30 kVA), l'ESTI, nell'ambito del controllo come da art. 13 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), effettua anche il controllo di collaudo come da art. 35 cpv. 3 OIBT, sempre che il protocollo di prova e di misura fotovoltaico del titolare dell'autorizzazione d'installazione limitata e gli altri documenti necessari per l'impianto siano a disposizione in forma completa.

Controlli periodici

Gli impianti fotovoltaici con o senza collegamento ad una rete di distribu-

zione a bassa tensione sono soggetti agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali tali impianti sono collegati (cfr. cifr. 4 Allegato OIBT). Il controllo periodico può essere effettuato solo da un organo di controllo (organo di controllo indipendente o servizio d'ispezione accreditato) che non abbia partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione dell'impianto elettrico da controllare (cfr. art. 31 OIBT).

Se gli impianti elettrici di un impianto fotovoltaico sono stati eseguiti, modificati o riparati dal titolare di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali come da art. 14 OIBT devono anch'essi essere controllati periodicamente da un organo di controllo indipendente.

Conclusioni

Se in fase di realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di un titolare di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali si interviene come indicato, si applicano correttamente le prescrizioni di sicurezza e controllo, fatto di particolare rilevanza vista la crescente importanza di tali impianti.

Autori

Peter Rey, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI